

(Provincia di Taranto)

Prot. 14484

del 25/10/2022

DECRETO LEGISLATIVO N. 4 DEL 28 GENNAIO 2019, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 26 DEL 28 MARZO 2019, RECANTE: "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI" DI ISTITUZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC)


# IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Informa quanti interessati

che la legge prevede, tra le competenze in capo ai Comuni, i controlli sui requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno e sulla composizione del nucleo familiare dichiarato dal cittadino al momento della presentazione dell'istanza di accesso al beneficio;

che i requisiti previsti per legge devono essere posseduti cumulativamente al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del Reddito di Cittadinanza.

Risulta meritevole di approfondimento e attenzione da parte del richiedente la dichiarazione della composizione del proprio nucleo familiare, al fine di non incappare in omissioni, difformità o false dichiarazioni, che portano sia da parte delle Istituzioni tenute ai controlli, sia da parte delle autorità giudiziarie, alla adozione di misure sanzionatorie-

Si invitano pertanto, le persone interessate a chiarire, prima di inoltrare l'istanza del beneficio Rdc, eventuali dubbi su quanto sostanzialmente è



Tel. 099/5312249 099/5312236 099/5312224

- e mail: servsocpulsano@libero.it

- pec: servizisociali@mailcert.comune.pulsano.ta.it

-pec: protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it





(Provincia di Taranto)

d'obbligo dichiarare con riguardo a situazioni familiari particolari personali, chiedendo informazioni a questo Ufficio o al Caaf di fiducia.

Si rammenta che, ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 e sono oggetto di accertamento:

- a) la coerenza tra il nucleo auto dichiarato nella DSU ed il nucleo risultante nell'anagrafe del Comune, come definito alla data di presentazione della DSU, durante tutto il periodo di beneficio del RdC e al momento della verifica;
- b) la posizione dei coniugi, nel caso di diversa residenza anagrafica;
- c) la posizione dei coniugi in relazione alle situazioni di avvenuta separazione e/o divorzio a decorrere dal 1^ settembre 2018;
- d) la posizione dei figli minori;
- e) la posizione dei figli minori con genitori non coniugati e non conviventi, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013;
- f) la posizione dei figli minori, nel caso di affidamento temporaneo ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e ss., tenuto conto che il minore è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare, e che il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante;
- g) la posizione dei figli maggiorenni non conviventi con i genitori ed a loro carico ai fini IRPEF;
- h) la posizione di componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, che a seguito di variazioni anagrafiche, continuano a risiedere nella medesima abitazione;



città turistica

<sup>-</sup> e mail: servsocpulsano@libero.it

<sup>-</sup> pec: servizisociali@mailcert.comune.pulsano.ta.it



#### (Provincia di Taranto)

i) eventuali altri controlli derivanti dalla norma di riferimento.

Ragione per cui, a solo titolo esemplificativo:

- i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
- i componenti gia' facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
- il figlio maggiorenne non convivente con i genitori, fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età' inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
- il genitore non coniugato con l'altro genitore e non convivente deve essere riportato come elemento aggiunto (quandro D della DSU); mentre il genitore separato/divorziato, non convivente deve essere riportato come elemento aggiunto/aggregato, compilando o il foglio componente FC, oppure riportando gli estremi della DSU dello stesso genitore non convivente, ciò se non vi è alcun provvedimento per il mantenimento del figlio stabilito dall'autorità giudiziaria, in tal caso compilare la parte quadro D di riferimento;
- il figlio minorenne che trovansi in strutture residenziali non deve essere dichiarato nella DSU e non deve essere calcolato nella quota componenti ai fini della componente economica Rdc;

Nota. Il Rdc e' compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata



Tel. 099/5312249 099/5312236 099/5312224

- e mail: servsocpulsano@libero.it

- pec: servizisociali@mailcert.comune.pulsano.ta.it -pec: protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it



(Provincia di Taranto)

(DISCOLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo.

Per quanto altro non riportato si fa riferimento alla normativa in materia di Reddito di Cittadinanza.

L'ufficio è disponibile per fornire ogni chiarimento e supporto alla redazione della domanda di Rdc, durante gli orari di servizio e di apertura al pubblico.

Dalla Casa Municipale 25/10/2022

IL RESP.LE DEL SERVIZIO f.to Dott.ssa Anna Rita D'ERRICO





<sup>-</sup> e mail: servsocpulsano@libero.it



<sup>~</sup> pec: servizisociali@mailcert.comune.pulsano.ta.it

<sup>-</sup>pec: protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it